



Autorità Nazionale Anticorruzione

Bozza Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione

Consultazione pubblica

Osservazioni

Elenco dei soggetti che hanno inviato contributi

Premessa.....	3
PARTE GENERALE	3
1. Garante per la protezione dei dati personali	3
2. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie	4
3. Istituto Trentino Edilizia Abitativa Spa.....	4
4. Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro (Firenze, Prato, Pistoia Empoli)	5
5. CODAU - Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie	5
6. CONFORMA - Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prova e Taratura.....	6
7. Regione Emilia Romagna	6
8. ACCREDIA – Ente Unico di Accreditamento, Associazione Senza Scopo di Lucro	7
9. Convenzione di segreteria dei Comuni di Colle di Val d'Elsa e di Casole d'Elsa (SI)	7
10. Regione Marche	8
11. UTILITALIA	8
12. Regione Lombardia.....	10
13. Agenzia delle dogane e dei monopoli	12
14. Comune di Fucecchio	12
15. AITRA - Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione	13
16. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.....	16
A. AGENZIE FISCALI.....	18
1. Garante per la protezione dei dati personali	18
2. Agenzia delle dogane e dei monopoli	19
3. Associazione Magistrati Tributarî	19
4. UNCAT – Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.....	20
B. LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	21
1. Regione Lombardia.....	21
C. GESTIONE DEI RIFIUTI	21
1. Garante per la protezione dei dati personali	21
2. Regione Lombardia.....	22
D. SEMPLIFICAZIONI PER I PICCOLI COMUNI.....	22
1. Garante per la protezione dei dati personali	22
2. Gestione associata tra i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover.....	23
3. Convenzione di segreteria dei Comuni di Colle di Val d'Elsa e di Casole d'Elsa (SI)	23

Premessa

Il documento contiene le osservazioni pervenute sull'Aggiornamento 2018 al PNA posto in consultazione pubblica sul sito istituzionale dell'Autorità nel periodo dal 25 ottobre al 15 novembre 2018.

PARTE GENERALE

1. Garante per la protezione dei dati personali

Osservazioni pervenute dal Segretario Generale

Paragrafo 7. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali

Con riferimento alla frase «*A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679*», considerando che il predetto regolamento è entrato in vigore con la relativa approvazione nel 2016 (cfr. art. 99, del Regolamento), sarebbe opportuno sostituire la frase con «*A seguito **dell'applicazione** dal 25 maggio 2018 [...]*».

In relazione alla frase «**sono stati richiesti chiarimenti all'Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013**», considerando che si tratta di contatti informali aventi come interlocutore questo Dipartimento, si ritiene necessario riformulare il periodo o eliminare del tutto la perifrasi.

Nella parte relativa al rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione *online*, per essere più aderenti alla normativa prevista dal Regolamento 679/2016 e al rispetto dei principi di liceità *ivi* contenuti, si propone di sostituire la frase «*Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti* 2 *rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d)»*, con la seguente «*Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, **quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza; tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento (artt. 5, par. 2; 24 del Regolamento)***». Si propone, di conseguenza di eliminare la nota n. 8 il cui contenuto è stato riportato nel testo.

La frase «*Al riguardo, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali*», sembra riferita solo ai principi di esattezza e aggiornamento, mentre il contenuto delle indicazioni del Garante è molto più ampio. Si propone, pertanto, di modificare la frase nel modo seguente «***In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle indicazioni più specifiche contenute nelle Linee guida del Garante per la protezione dei dati***».

2. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Osservazioni pervenute da un dipendente a titolo personale

Paragrafo 6: La revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il riesame da parte dell'Autorità:

In relazione al paragrafo 6 della bozza delle linee guida relative a “individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, ancorché il presente modulo non corrisponde pienamente ai paragrafi delle linee guida citate, si osserva che ai sub paragrafi 6.4 e 6.8, relative alle dichiarazioni sostitutive, la proposta non si coniuga con una necessaria semplificazione, né tantomeno con la dematerializzazione o sburocratizzazione, ma anzi, in senso soggettivo (i soggetti coinvolti nel formulare le dichiarazioni) aumenteranno la mole dei dati, siano essi cartacei o file. Ancor più complessa l'auspicata protocollazione di tutte le dichiarazioni. Manca alla base una proporzione per graduare l'onerosità delle disposizioni in base alla complessità dell'appalto o al valore. Il livello di complessità appare eccessivo, e, quindi contrario ai principi di efficienza, economicità e buon andamento. Inoltre si prevede sempre la forma della dichiarazione come unica forma di responsabilità e non invece i comportamenti in negativo: a informazioni ricevute, non necessariamente da sottoscrivere come consenso informato, il soggetto ha l'obbligo di astensione e in caso di conflitto di interesse viene sanzionato, penalmente sanzionato. Insomma cambiare approccio.

3. Istituto Trentino Edilizia Abitativa Spa

Osservazioni pervenute dal RPCT

Paragrafo 2: Soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione: Società ed Enti di diritto Privato:

Con determinazione n. 1134/2017 si indicava alle società di adottare il “documento unitario” che individuasse le misure del “modello 231” e le misure integrative di prevenzione della corruzione. Tale indicazione viene ora ripetuta nel paragrafo 2 dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” (pag. 6).

Si richiede di chiarire il significato di “documento unitario”, considerato che il Modello ex D.Lgs. 231/2001 di norma è costituito da più documenti (ad es. parte generale e parte speciale, codice etico, codice disciplinare, flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza, regolamento dell'Organismo di vigilanza, mappatura e valutazione dei rischi, procedure, ecc.), specificando quindi se le società debbano rifare tutti i propri modelli 231 secondo una nuova modalità indicata da A.N.AC. (“unico documento” invece che “sistema di documenti”).

Nel caso fosse ammesso da A.N.AC. mantenere un modello 231 strutturato su più documenti, si chiede di chiarire se vadano nettamente distinte le parti relative alla prevenzione della corruzione e quelle relative al modello 231, oppure se vadano integrate, o se ogni società possa scegliere dando chiari riferimenti nella parte PTPCT (per es. la mappatura e la valutazione dei rischi in rapporto ai reati contro la P.A. va separata o meno rispetto alla mappatura e alla valutazione dei rischi in rapporto ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001? Le misure di prevenzione specificamente proposte dal RPCT vanno separate o meno rispetto alle misure previste dalla società a presidio del modello 231?).

Si fa presente che tendenzialmente i presidi 231 sono strutturali, mentre alcune misure di prevenzione della corruzione possono in parte o totalmente modificarsi anno per anno: la scelta di un “documento unitario” comporterebbe, a seguito degli obblighi vigenti sull'aggiornamento dei PTPCT, un'approvazione non prevista di anno in anno anche del Modello 231.

Paragrafo 9: Il Pantouflage:

Al pgf. 9.1 (pag. 21) si richiama l'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 per sottolineare che sono considerati dipendenti pubblici ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 anche i soggetti (compresi gli esterni) titolari di uno degli incarichi considerati nel D.Lgs. 39/2013.

Considerato che, per il resto, l'intero capitolo si riferisce ai "dipendenti", si richiede di inserire per maggior chiarezza esemplificativa più frequenti riferimenti ai soggetti, anche esterni, titolari di uno degli incarichi considerati nel D.Lgs. 39/2013 e, in particolare, agli amministratori delle società controllate che abbiano sottoscritto atti negoziali, nonché di completare le definizioni di "cessato dal servizio" con "cessato dalla carica o incarico".

Anche alla fine del pgf. 9.4 (pag. 24), quanto alle indicazioni relative alla possibile misura da inserire nel PTPCT, sarebbe opportuno ampliare il riferimento al "dipendente, al momento della cessazione del servizio" con gli altri soggetti di cui al D.Lgs. 39/2013, al momento della cessazione della carica o incarico.

4. Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro (Firenze, Prato, Pistoia Empoli)

Osservazioni pervenute dal RPCT

Paragrafo 4: Ruolo e poteri del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

Si richiede in particolare esprimersi sul testo proposto indicando eventuali problematiche applicative e possibili suggerimenti di integrazione anche con riferimento ad ipotesi esemplificative di poteri del RPCT

Suggerisco di chiarire in maniera più esplicita il ruolo del RPCT rispetto al Servizio ispettivo aziendale di cui al comma 62 dell'art. 1 della legge 662 del 23 dicembre 1996. Quest'ultimo organismo svolge funzioni di controllo per quanto riguarda, per esempio, la veridicità delle dichiarazioni/auto certificazioni rilasciate dai dipendenti, oppure effettua controlli sui cartellini marca tempo o sulla compatibilità del secondo lavoro del dipendente in part-time al 50% con il rapporto di pubblico impiego etc.)

Ho notato, infatti, che alcune amministrazioni tendono ad attribuire la presidenza o il coordinamento del Servizio ispettivo al RPCT ponendo questa figura in una veste di diretto "controllore" che esula dal proprio ruolo. Si confonde e si contribuisce così a rendere meno chiara ed evidente la funzione ed il ruolo svolto dal RPCT che, seppur in un'ottica di collaborazione con tutti gli organismi di controllo interno di un'amministrazione (OIV, Ufficio Disciplina, Ufficio gestione del rischio, PAC e appunto SIA) svolge funzioni diverse che la cui elencazione mi pare, in questa sede, del tutto superflua.

5. CODAU - Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie

Osservazioni pervenute dal Presidente

Paragrafo 2: Soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione: Società ed Enti di diritto Privato:

Con riferimento ai compiti di impulso e vigilanza attribuiti con delibera Anac n. 1134/2017 alle amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti sarebbe auspicabile che il PNA 2018 definitivo contenesse un riepilogo di sintesi sistematico e senza rinvii che chiarisca le categorie di enti presso cui le amministrazioni pubbliche devono promuovere l'adozione di misure anticorruptive e con quali modalità. Al riguardo si evidenzia che permangono dubbi legati ai rinvii alle linee guida n. 1134/2017 e n. 8/2015. In particolare, stando a quanto indicato nel paragrafo 3.4.1 delle linee guida n. 1134/2017, secondo capoverso, l'attività d'impulso pare rivolta anche a tutti gli enti non controllati, partecipati e non, sempre

che gli siano affidate attività di pubblico interesse e che abbiano un bilancio superiore a 500.000 euro. Nel paragrafo 1.3 delle stesse linee guida, ultimo capoverso, si esclude l'applicazione delle misure anticorruptive diverse dalla trasparenza per queste categorie di enti. Nel terzo capoverso del paragrafo 3.4.1 si fa riferimento alla modalità di impulso tramite protocolli di legalità solo con gli enti partecipati senza vincoli di bilancio, facendo un ulteriore rinvio alle linee guida del 2015 che a loro volta parlano anche di varie misure di prevenzione.

6. CONFORMA - Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prova e Taratura

Osservazioni pervenute dal Direttore

Paragrafo 2: Soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione: Società ed Enti di diritto Privato:

Penultimo capoverso: "Giova ricordare che entro il 31 gennaio 2018 anche le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti dovevano adeguare i propri PTPC alle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1134/2017 alla luce dei compiti di vigilanza e di impulso ad esse attribuiti."...

PROPOSTA

In relazione a quanto riportato nella determinazione suddetta e nella relazione AIR in merito alla ISO 37001 ("Le questioni sollevate riguardano un tema di carattere generale ovvero i modelli e le tecniche di valutazione e gestione del rischio. Un'eventuale modifica potrà essere considerata nell'Aggiornamento 2018 al Piano nazionale anticorruzione.") si richiede di aggiungere dopo il penultimo capoverso relativo allo standard UNI ISO 37001:

"Con riferimento a quanto previsto dalla suddetta determinazione, si ribadisce che lo standard ISO 37001, seppur non vincolante, rappresenta, una best practice riconosciuta a livello internazionale per la pianificazione, adozione, mantenimento ed aggiornamento di un sistema di prevenzione dei rischi di corruzione e per valutarne l'efficace attuazione rispetto agli obblighi di legge e alle altre prescrizioni applicabili".

MOTIVAZIONE

Tale chiarimento appare ampiamente giustificato alla luce del numero crescente di organizzazioni tenute all'adozione/adeguamento dei PTPC che (dal 2016) hanno attuato questo strumento e dal riconoscimento sempre più diffuso dello standard ISO 37001 quale criterio per l'attribuzione di punteggi aggiuntivi per la valutazione delle offerte tecniche nelle procedure di affidamento.

7. Regione Emilia Romagna

Osservazioni pervenute da un dipendente

Paragrafo 4: Ruolo e poteri del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

Si richiede in particolare esprimersi sul testo proposto indicando eventuali problematiche applicative e possibili suggerimenti di integrazione anche con riferimento ad ipotesi esemplificative di poteri del RPCT

Con riferimento alla nota n.6 presente a pagina 10, si segnala che con Determinazione N. 19717 del 05/12/2017 è stato costituito, presso il Servizio Amministrazione del SSR della Regione Emilia-Romagna, il "Tavolo regionale per il coordinamento delle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione delle Aziende e degli Enti del SSR". Il Tavolo regionale è composto da tutti i RPCT delle Aziende e degli Enti del SSR, e prevede la partecipazione permanente dell'OIV-SSR. I suoi compiti sono

definiti come segue: promuovere il coordinamento tra le Aziende sanitarie e gli Enti del SSR delle azioni e delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza; analizzare le migliori prassi al fine di trasferirle all'interno dell'organizzazione delle Aziende e degli Enti del SSR e promuovere su tali temi un'omogeneità di comportamento; proporre linee guida di carattere regionale e modalità applicative comuni per l'attuazione di specifiche misure di trasparenza e di contrasto al fenomeno corruttivo.

8. ACCREDIA – Ente Unico di Accreditamento, Associazione Senza Scopo di Lucro

Osservazioni pervenute dal Direttore Generale

Paragrafo 3: Adozione annuale dei PTPC:

Premesso che ACCREDIA, associazione senza scopo di lucro, designata con Decreto Interministeriale 22 dicembre 2009 quale Ente nazionale di accreditamento (ai sensi del Regolamento CE 765/2008) in considerazione del carattere di pubblica utilità dei servizi che svolge, ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza e di misure anticorruzione, è ricompresa nella categoria degli Enti di diritto privato partecipati, ed è, in quanto tale, vigilata dal Ministero dello sviluppo economico, proponiamo una considerazione sull'obbligo di revisione annuale del PTPC.

In ottica di semplificazione e razionalizzazione amministrativa, per cui abbiamo già potuto apprezzare l'atteggiamento di ANAC, riterremmo adeguata, piuttosto dell'obbligo indifferenziato di revisione annuale per tutti i soggetti tenuti all'adozione del Piano, una distinzione che preveda, almeno per gli Enti di diritto privato partecipati, una periodica revisione in caso di necessità, in base alle valutazioni dell'Organo responsabile della sua applicazione, salvo in ogni caso l'obbligo del rinnovo allo scadere del triennio di validità del documento.

Nel caso particolare di ACCREDIA, facciamo presente che l'Ente ha istituito sin dalla sua costituzione, nel 2009, un Organismo di Vigilanza per la Prevenzione degli Illeciti (OdV), ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, cui sono state demandate le responsabilità di predisposizione, monitoraggio e revisione delle misure contenute nel PTPC. Sarebbe perciò sufficiente una valutazione dell'OdV sull'eventuale necessità di aggiornare il piano.

9. Convenzione di segreteria dei Comuni di Colle di Val d'Elsa e di Casole d'Elsa (SI)

Osservazioni pervenute a titolo personale dal Segretario Generale

Paragrafo 3: Adozione annuale dei PTPC:

Consentire a tutti i soggetti obbligati la facoltà di adottare un atto di tipo ricognitorio, che attesti, in assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrativi significative nel corso dell'anno precedente, verificati a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT, la conferma delle misure adottate nel corso della validità del piano triennale.

Paragrafo 4: Ruolo e poteri del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

Si richiede in particolare esprimersi sul testo proposto indicando eventuali problematiche applicative e possibili suggerimenti di integrazione anche con riferimento ad ipotesi esemplificative di poteri del RPCT

Prima dell'avvio del procedimento di contestazione delle presunte violazioni degli adempimenti di pubblicazione dell'amministrazione interessata, è opportuno prevedere l'obbligatorietà di richiedere al RPCT informazioni ed eventuali documenti utili per valutare l'avvio del procedimento.

Paragrafo 6: La revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il riesame da parte dell'Autorità:

Il provvedimento di revoca si adotta, assicurando il contraddittorio con il RPCT, e deve contenere le osservazioni e le valutazioni di quest'ultimo.

Paragrafo 9: Il Pantouflage:

Per superare il fenomeno del pantouflage sarebbe opportuno invitare gli operatori economici, a richiedere in sede di procedure di scelta nei contratti pubblici, a pena di esclusione, l'elenco dei soggetti che esercitano, per conto loro, poteri autoritativi o negoziali ed invitandoli ad aggiornare, annualmente, tale elenco.

10. Regione Marche

Osservazioni pervenute dal RPCT

Paragrafo 7: Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679):

Non si condivide l'impostazione secondo cui non debbano coincidere nella stessa persona le figure di RPCT e RPD. Al contrario la scelta di attribuire al Responsabile della Trasparenza anche il ruolo di Responsabile della Protezione dei dati può meglio garantire il temperamento delle esigenze di trasparenza e di tutela dei dati personali ed assicurare un orientamento unitario alle strutture operative chiamate ad applicare correttamente entrambe le normative.

E' comprensibile tuttavia la preoccupazione che "la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT."

Considerato che spesso i dirigenti gestiscono molte funzioni ma ciò è possibile solo a condizione che abbiamo risorse umane adeguate, si suggerisce che le indicazioni del PNA 2018 lascino aperta, anche per gli enti di maggiori dimensioni, la possibilità di incaricare delle funzioni di RPCT e RDP lo stesso dirigente, con la specificazione che "in ogni caso, qualora l'Amministrazione scelga di concentrare nella medesima figura entrambi i ruoli, dovrà dotare la stessa di un'apposita struttura e di risorse umane dotate di adeguata professionalità".

11. UTILITALIA

Osservazioni pervenute da un funzionario

Paragrafo 6: La revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il riesame da parte dell'Autorità:

Si ritiene che, stanti i rimedi blandi offerti nell'articolo 15 del D.Lgs n. 39/2013, la bozza di PNA 2018 sia un lodevole tentativo dell'Autorità di tutelare l'operato del RPCT. In particolare risulta apprezzabile il rinvio all'articolo 2 comma 2 della L. n. 179/2017 e alle figure di demansionamento, trasferimento, licenziamento e tutte le altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro. Sarebbe auspicabile, tuttavia, che l'Autorità segnalasse al Parlamento la necessità di introdurre per legge strumenti di tutela concreta dell'operato di RPCT. A tal proposito si potrebbe proporre che la revoca dell'incarico di RPCT, indipendentemente dalla qualifica ricoperta in seno società, sia sempre motivata per giusta causa. In particolare si segnala che, al di là della revoca di un incarico (quello di RPCT) "a titolo gratuito", motivabile "facilmente" per mere ragioni organizzative, è più probabile che l'atto ritorsivo colpisca l'incarico dirigenziale ordinariamente svolto piuttosto che l'incarico di RPCT. In

considerazione della delicatezza e rischiosità del ruolo ricoperto dal RPCT sarebbe opportuno, quindi, che l'Autorità sollecitasse il Parlamento affinché introduca per legge strumenti di tutela reale da misure ritorsive - dirette e indirette - verso l'operato del dirigente, a cui è stato conferito l'incarico di RPCT, non differenti da quelli previsti nell'articolo 1 commi 7 e 8 della L. n. 179/2017 per il whistleblower.

Paragrafo 7: Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679):

Si prende atto dell'orientamento dell'Autorità rispetto all'opportunità che il RPCT possa ricoprire anche l'incarico di RPD/DPO. In proposito si condividono le osservazioni circa la numerosità dei compiti e il cumulo di responsabilità che deriverebbero dal conferimento dei due incarichi ad un solo soggetto interno. I due soggetti possono peraltro esprimersi con pareri divergenti, sia rispetto alla "trasparenza", che sulla protezione dei dati personali degli interessati. Al RPCT compete peraltro la gestione del registro di trattamenti dell'Accesso Civico e la piattaforma aziendale per le segnalazioni Whistleblowing: la responsabilità diretta che ne deriva insieme al ruolo operativo ricoperto non parrebbero compatibili con l'indipendenza richiesta dalla norma e nei pareri del Working Party 99 e del Garante per la tutela dei dati Personali in tema di individuazione e nomina RPD/DPO. Ciò non toglie, tuttavia, l'evidente trasversalità per quanto concerne la "trasparenza" e la pubblicazione dei dati. Si suggerisce quindi – in assenza di un divieto normativamente espresso – di proporre, ferme restando le implicazioni di cui sopra, che alle società in controllo pubblico sia concessa la libertà di autoregolarsi.

Paragrafo 9: Il Pantouflage:

Si evidenzia che il divieto di pantouflage nelle società in controllo pubblico appare di difficile applicazione. E' chiara la norma del D.Lgs n. 39/2013 (art. 21) che estende ai soggetti titolari degli incarichi previsti dal medesimo provvedimento il regime previsto per i "dipendenti delle pubbliche amministrazioni" dall'art. 53, D.Lgs.165/2001. Mentre senza una specificazione sui contenuti della delega di rappresentanza (es: gestionali o di spesa) appare meno immediata l'interpretazione estensiva che risulta dallo schema posto in consultazione circa l'applicazione del divieto a soggetti con funzioni apicali muniti di delega di rappresentanza verso l'esterno. Ancora più discutibile in assenza di un dato normativo è l'estensione del divieto a dipendenti – quindi non soggetti apicali (muniti di deleghe?) e neppure titolari di incarichi dirigenziali – che hanno potuto incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto di provvedimento finale. Pur condividendo l'esigenza di evitare che soggetti in precedenza appartenenti alla PA dotati di poteri autoritativi e negoziali, possano "riciclarsi" nel mercato delle imprese sulle quali in precedenza avevano esercitato detti poteri, si ritiene opportuno che l'Autorità fornisca precise linee guida transitorie in attesa della riforma della norma. Ciò anche in considerazione delle perplessità sollevate dall'Autorità sulla mancata identificazione dell'organo o dell'autorità competente a garantire gli effetti sanzionatori e sulle difficoltà per le amministrazioni/società a verificare il comportamento del dipendente cessato. Peraltro nelle società in controllo pubblico la questione si porrebbe sia rispetto al controllo sui ruoli ruoli in precedenza svolti dai neo-assunti che rispetto ai propri dirigenti, al presidente munito di delega gestionale, all'amministratore delegato ed ai titolari di incarichi amministrativi di vertice cessati.

Paragrafo 10: La Rotazione:

Si ritiene necessario che per le società in controllo pubblico l'Autorità confermi quanto già espresso con le linee Guida nn. 8/2015, 1134/2017 e con Delibera n. 831/2016 (aggiornamento PNA 2016) dove si sostiene che una possibilità "[...]in combinazione o in alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i comiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche". Con specifico riferimento alla rotazione straordinaria si evidenzia che l'articolo 16 comma 1 del D.Lgs n. 165/01 non è applicabile alle società in controllo pubblico in virtù del disposto dell'articolo 1 comma 3 del D.Lgs n. 175/2016. Pur non esistendo per le predette società un obbligo normativo di

rotazione straordinaria è comunque consigliabile che l'Autorità confermi che le società attuano i provvedimenti disciplinari di "trasferimento ad altro incarico" (rotazione straordinaria) secondo le modalità consentite dal CCNL applicato e dalla legislazione sul rapporto di lavoro. Al fine di evitare dubbi, incertezze e che la società assuma rischi di natura economica derivanti dal trasferimento immediato ad altro incarico/mansione del dipendente/dirigente sottoposto a procedimento penale per quelle – che fino a prova contraria – sono "presunte" condotte corruttive, si suggerisce all'Autorità di richiedere che le società formalizzino sempre le ragioni per cui si è ritenuto di non procedere all'assegnazione del dirigente/dipendente ad altro/a incarico/mansione in occasione della conoscenza da parte della società del procedimento penale in corso nei confronti dell'interessato; procedimento che dovrà riguardare esclusivamente le attività svolte dallo stesso nell'ambito del rapporto di lavoro con la società.

12. Regione Lombardia

Osservazioni pervenute dal RPCT

Paragrafo 2: **Soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione: Società ed Enti di diritto Privato:**

Per esercitare al meglio i compiti di vigilanza e di impulso, si rappresenta la necessità che l'Autorità fornisca chiarimenti:

a) ai fini dell'interpretazione dell'art. 2-bis, comma 2, lett. b).

Le Linee guida chiariscono che "tra le società controllate vanno indicate anche quelle sulle quali l'amministrazione esercita un'influenza dominante ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 3, del codice civile [...]". A tal riguardo, sono emerse le seguenti criticità:

- in che modo occorre interpretare la fattispecie di cui all'art. 2359, comma 1, n. 3, del c.c. nel processo di adeguamento alle Linee guida?

- fino a quale livello di controllo si ritiene sussistere il rapporto di controllo da influenza dominante?

- in presenza di quale entità di partecipazione della PA al capitale della partecipata diretta, o di quale entità di partecipazione della partecipata/controllata diretta al capitale della società non direttamente controllata, si ritiene integrato il controllo da parte della PA?

- vengono considerate società in controllo pubblico anche le società in relazione alle quali il requisito dell'influenza dominante da parte della Regione si realizzi in virtù della partecipazione al capitale delle stesse da parte di enti pubblici vigilati dalla Regione?

b) ai fini dell'applicazione dell'art. 22.

Le Linee guida affermano che le PA "devono pubblicare i dati previsti dall'art. 22 con riferimento [...] a tutte le società, controllate o anche solo partecipate", precisando, subito dopo, che "tra le società controllate vanno indicate anche quelle sulle quali l'amministrazione esercita un'influenza dominante ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 3, del codice civile [...]". Tale formulazione sembra porsi in contrasto con il tenore testuale dell'art. 22, comma 1, lett. b), che impone alla PA la pubblicazione dell'elenco "delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione minoritaria". In che modo occorre interpretare tale antinomia tra le fonti?

Paragrafo 8: **I Codici di comportamento:**

Si rappresenta l'esigenza di un chiarimento circa l'applicabilità della normativa sul conflitto di interessi ai titolari di cariche di amministratore di enti pubblici e privati in controllo pubblico come definite all'art. 1, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013. È noto infatti che, in relazione a tali figure, pur non prese in considerazione dalla normativa in materia di pubblico impiego e quindi sottratte all'applicazione del D.P.R. n. 62/2013, l'Autorità ha più volte preso posizione affermando la sussistenza di situazioni di incompatibilità non tipo formale bensì "materiale".

Si manifesta l'esigenza di disporre di una chiara interpretazione del criterio della compatibilità espresso all'art. 2, c. 3, del D.P.R. n. 62/2013. Occorre considerare che l'applicazione pratica di dette norme – e, in

particolare, di quelle contenute all'art. 4, c. 6, e all'art. 6, c. 1, del D.P.R. n. 62/2013 - pone delicati problemi di coordinamento con ulteriori principi giuridici, in particolar modo con riferimento ai consulenti legali. Occorre definire con quali limiti la ritenuta applicabilità ai consulenti del divieto di accettazione di incarichi di collaborazione con soggetti privati possa coordinarsi con la libertà di esercizio della professione forense. Con riferimento, invece, all'obbligo di informazione scritta circa i rapporti di collaborazione retribuiti con soggetti privati previsto all'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013, ci si chiede in che modo detto obbligo possa coordinarsi con l'obbligo deontologico di riservatezza in ordine ai nominativi dei clienti espresso dall'art. 35, c. 8, del Codice deontologico forense. Al riguardo, occorrerebbero indicazioni circa la possibilità per la P.A. di richiedere al professionista esterno di sottoscrivere un modulo di dichiarazione dei conflitti interessi che imponga l'esplicitazione dei rapporti di collaborazione retribuiti intercorsi nel triennio precedente tra il professionista stesso e soggetti privati.

Paragrafo 9: Il Pantouflage:

Si condivide l'opportunità che venga presentato un atto di segnalazione al Parlamento finalizzato a porre in evidenza la situazione di vuoto normativo correlata alla mancata individuazione per via legislativa delle autorità competenti a presidiare il sistema sanzionatorio delineato dalla disciplina del pantouflage. Un intervento legislativo di carattere sistematico appare infatti l'unico modo per rendere concretamente attuabile il disposto dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

Pur nel descritto scenario di vuoto normativo, si chiede comunque all'Autorità di chiarire quali doveri incombano in capo al RPCT che venga a conoscenza del configurarsi di una situazione di pantouflage a carico di un ex dipendente dell'Amministrazione di riferimento.

Paragrafo 10: La Rotazione:

Si rappresenta la necessità che l'ANAC definisca chiaramente il significato della locuzione "avvio di procedimenti penali" contenuta all'art. 16, c. 1, lett. l-quater) del d.lgs. n. 165/2001, al fine di indicare quale sia il momento processuale in corrispondenza del quale la P.A. è tenuta ad attivare l'istituto della rotazione straordinaria. Sul punto, appaiono percorribili due interpretazioni. Per una prima opzione, la rotazione straordinaria potrebbe essere attivata durante la fase delle indagini preliminari; ciò in quanto, in base a un'interpretazione testuale, per "procedimento penale" si intende quella fase processuale compresa tra l'inizio delle indagini preliminari e l'atto di esercizio dell'azione penale ad opera del PM, laddove con l'espressione "processo penale" si indica, invece, la porzione di procedimento penale che ha inizio con l'atto di esercizio dell'azione penale e si conclude nel momento in cui il provvedimento che decide sull'imputazione diviene irrevocabile. Secondo una diversa lettura, potrebbe sostenersi che l'attivazione della rotazione straordinaria durante la fase delle indagini preliminari sia suscettibile di compromettere in modo prematuro interessi di altissimo rango quali il buon nome e le aspettative professionali del dipendente interessato. Al fine di scongiurare un simile pregiudizio, potrebbe pertanto farsi applicazione in via analogica dell'art. 3 della legge n. 97/2001, il quale consente alla P.A. di trasferire a diverso ufficio il dipendente nei cui confronti sia "disposto il giudizio" per alcuni reati contro la P.A. Anche quest'ultima formulazione, tuttavia, presta il fianco a dubbi interpretativi sotto il profilo della relativa applicabilità alle ipotesi in cui l'imputazione sia definita non già all'esito di rinvio a giudizio, bensì a seguito di un rito speciale che ometta il dibattimento. Dal tenore della bozza di PNA sembrerebbe desumersi che l'Autorità consideri sufficiente la mera pendenza di indagini preliminari.

13. Agenzia delle dogane e dei monopoli

Osservazioni pervenute a titolo personale dal RPCT

Paragrafo 4: Ruolo e poteri del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

Si richiede in particolare esprimersi sul testo proposto indicando eventuali problematiche applicative e possibili suggerimenti di integrazione anche con riferimento ad ipotesi esemplificative di poteri del RPCT

Pur condividendo l'esigenza di delimitare le competenze del RPCT (al fine di evitare che quest'ultimo venga individuato come organo interno all'Amministrazione deputato a svolgere controlli di legittimità o di regolarità amministrativa e contabile) e ferma restando la doverosa distinzione dei ruoli tra RPCT e organi (interni ed esterni all'Amministrazione) cui compete l'accertamento delle eventuali responsabilità, si ritiene, tuttavia, che possa ingenerare equivoci e frapporre ostacoli alle attività del RPCT il netto distinguo, operato a pag. 10 della delibera n. 840 del 2.10.2018 (richiamata nel documento) laddove si puntualizza che l'acquisizione di atti e documenti da parte del RPCT e l'audizione di dipendenti "è ammessa nella misura in cui consente al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione" ma non "al fine dell'accertamento di responsabilità o della FONDATEZZA dei fatti oggetto della segnalazione". Si osserva, infatti, che, specie nel caso dell'Agenzia, in cui l'incarico di RPCT è affidato al Direttore dell'Audit interno (cui sono attribuite anche funzioni ispettive su delega del Direttore dell'Agenzia) la segnalazione di circostanziati fatti di maladministration (da parte di whistleblower, di anonimi o anche di soggetti esterni all'Amministrazione che si rendono conoscibili) comporta l'avvio di un'istruttoria finalizzata a verificarne la fondatezza. Qualora all'esito dell'istruttoria (nell'ambito della quale possono essere acquisiti atti o documenti o svolte audizioni di dipendenti) emergano profili di illiceità, il RPCT, oltre a dover proporre l'adozione di misure volte a rafforzare il PTPC, è comunque tenuto a interessare l'UPD, per gli eventuali profili di responsabilità disciplinare, la Procura presso la Corte dei Conti, per le eventuali responsabilità amministrative e l'A.G. per gli eventuali reati. (cfr. Circ. 25/01/2013, n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Paragrafo 10: La Rotazione:

Con riferimento alle modalità di applicazione della misura della rotazione straordinaria (prevista dall'articolo 16, co. 1, lettera l-quater del d.lgs. n. 165/2001, aggiunta dall'art. 1, comma 24, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), si osserva che, tenendo conto anche dell'ampia accezione di corruzione presa a riferimento nella circolare n. 1/2013 della Funzione Pubblica e nel PNA (forse estranea all'intenzione del legislatore del D.L. n. 95/2012), appare problematica l'applicazione della misura in assenza di altri elementi, semplicemente a seguito della conoscenza dell'avvio di un procedimento penale (e, quindi a seguito della sola iscrizione nel registro degli indagati), oltre che opinabile, in quanto potenzialmente idonea a produrre conseguenze pregiudizievoli per il soggetto sottoposto a indagini in una fase ancora iniziale del procedimento.

14. Comune di Fucecchio

Osservazioni pervenute dal RPCT

Paragrafo 4: Ruolo e poteri del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

Si richiede in particolare esprimersi sul testo proposto indicando eventuali problematiche applicative e possibili suggerimenti di integrazione anche con riferimento ad ipotesi esemplificative di poteri del RPCT

Premesso che a pag. 7 si dice: "Sono stati affrontati anche temi più specifici sui rapporti fra RPCT di un'amministrazione vigilante e

il RPCT di un ente vigilato, ritenendo che ogni RPCT è opportuno svolga le proprie funzioni in autonomia secondo le proprie responsabilità e competenze, ma non precludendo forme di leale collaborazione. Sono state svolte alcune considerazioni sul rapporto fra i poteri di RPCT e quelli di segretario di un ente territoriale nel caso di coincidenza dei ruoli in capo ad un unico soggetto, rinviando necessariamente alle rispettive discipline di riferimento."

Richiamato quanto è precisato a pag 28 della determinazione ANAC 1134 del 08/11/2017, dove si esclude che nelle società in controllo pubblico le funzioni di RPCT possano essere affidate a soggetti esterni all'amministrazione societaria.

Tutto ciò premesso, nel caso di piccole società, a volte con unico socio l'ente pubblico, dove le figure dirigenziali e l'amministratore unico pongono in essere attività di gestione e non vi sono profili non dirigenziali cui poter conferire l'incarico di RPCT, bisognerebbe chiarire se il segretario comunale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in un Comune socio possa essere incaricato anche come RPCT nella società, quantunque soggetto esterno all'amministrazione societaria. O in alternativa suggerire altra soluzione (ad esempio possibilità di conferimento l'incarico al sindaco revisione).

Paragrafo 7: Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679):

Premettere l'importanza della trasparenza quale strumento proattivo in grado di contenere il ricorso all'istituto dell'accesso civico generalizzato. In altri termini l'attenzione alla Privacy nel trattamento dei dati personali non deve essere letto come un freno alla massima pubblicazione in formato aperto di dati e informazioni.

15. AITRA - Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione

Osservazioni pervenute dal Presidente

Paragrafo 4: Ruolo e poteri del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

Si richiede in particolare esprimersi sul testo proposto indicando eventuali problematiche applicative e possibili suggerimenti di integrazione anche con riferimento ad ipotesi esemplificative di poteri del RPCT

Quanto ai poteri del RPCT ci si è limitati ad un richiamo alle due delibere 833/2016 e 840/2018, rispetto alle quali era, invece, auspicabile un'opera di coordinamento.

Evidente, infatti, come nei due ambiti in cui opera il RPCT, accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e verifica e controllo dei fenomeni corruttivi, i poteri a attribuitigli abbiamo diversa incisività.

Mentre nel primo caso può finanche dichiarare la nullità dell'incarico ed ha potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina (ovvero nei confronti dell'organo di indirizzo); quando il RPCT rilevi, invece, dei fenomeni corruttivi non potrà spingersi oltre l'attività vigilanza sull'attuazione del PTPC.

Proprio nell'ambito della prevenzione della corruzione la circoscrizione del ruolo ad una mera attività di vigilanza, senza effettivi poteri esecutivi, rischia di rappresentare un passaggio tautologico ed eccessivamente formalistico. Una competenza ingessata che non solo rende difficilmente applicabile quanto previsto dalla normativa ma si pone, inoltre, in contrasto anche con gli ulteriori obiettivi di sburocratizzazione e snellimento della macchina amministrativa.

Una tale eterogeneità di poteri, unitamente alla moltitudine di norme di riferimento, snatura la natura soggettiva del RPCT la quale necessiterebbe invece di una qualificazione più precisa e non condizionata dal contesto in cui il RPCT opera.

Sarebbe, pertanto, auspicabile che ANAC sollecitasse un'opera legislativa volta a chiarire la natura ed i poteri del RPCT in un'ottica sostanzialistica.

Si suggerisce, poi, di chiarire che gli obblighi per il RPCT di denunciare alla competente procura della Corte dei conti fattispecie che potrebbero dar luogo a responsabilità amministrativa, ovvero alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di PG eventuali fattispecie di reato, si applicano solo ai dipendenti pubblici e non ai privati, quali sono i dipendenti delle società partecipate dalla PA (D.Lgs. 175/2016).

Paragrafo 5: Requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica del RPCT

Apprezzabile l'interesse per i requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica del RPCT, che dimostra il ruolo nevralgico riconosciuto allo stesso in ogni amministrazione e nei rapporti con l'Autorità. La scelta deve ricadere su persone che hanno mantenuto una condotta integerrima e non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o disciplinari. Tali requisiti devono sussistere per tutta la permanenza in carica del RPCT, il quale, quindi, è soggetto ad un controllo continuo non solo sull'operato.

Si evidenzia, tuttavia, il differente trattamento riservato da un lato alle condanne in primo grado prese in considerazione nel D.Lgs. 235/2011, art 7, co. 1, lett. da a) a f), e quelle per i reati contro la PA, o almeno quelli richiamati dal D.Lgs. 39/2013; dall'altro a quelle che riguardino fattispecie non considerate nelle disposizioni di cui sopra. Per queste le amministrazioni o gli enti possono chiedere parere all'Autorità al fine di dirimere le situazioni di incertezza sui provvedimenti da adottare nei confronti del RPCT.

Diversamente, per le prime il RPCT deve dare tempestiva comunicazione alla PA o all'ente presso cui presta servizio, tenuti a revocarlo.

Seppur tale differenza "sanzionatoria" sia giustificata dalla gravità dei reati e dall'inerenza con l'attività svolta, potrebbe risultare troppo divaricata la portata pratica ed applicativa tra le due situazioni illustrate.

A fronte di una sorta di automatismo a seguito di alcune condanne che comportano la revoca del RPCT, si staglia un procedimento, invece, poco chiaro per altre fattispecie di reati.

Sarebbe auspicabile, invece, nell'ottica di ridurre al minimo il margine di discrezionalità di amministrazioni ed enti sui provvedimenti da adottare nei confronti del RPCT, prevedere l'obbligatorietà della preventiva richiesta di parere ad ANAC.

Paragrafo 6: La revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il riesame da parte dell'Autorità:

Si ritiene che, stanti i rimedi blandi offerti nell'articolo 15 del D.Lgs n. 39/2013, la bozza di PNA 2018 sia un lodevole tentativo dell'Autorità di tutelare l'operato del RPCT.

In particolare, risulta apprezzabile il rinvio all'articolo 2, comma 2, della L. n. 179/2017 e alle figure di demansionamento, trasferimento, licenziamento e tutte le altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro.

Si suggerisce tuttavia che l'Autorità segnali al Parlamento la necessità di introdurre per legge strumenti di tutela concreta dell'operato del RPCT. A tal proposito, si propone che la revoca dell'incarico di RPCT, indipendentemente dalla qualifica che il RPCT ricopre nella società, sia sempre motivata per giusta causa. In particolare, si segnala che, al di là della revoca di un incarico (quello di RPCT) "a titolo gratuito", motivabile "facilmente" per mere ragioni organizzative, è più probabile che l'atto ritorsivo colpisca l'incarico dirigenziale ordinariamente svolto piuttosto che l'incarico di RPCT.

In considerazione della delicatezza e rischiosità del ruolo ricoperto dal RPCT, sarebbe opportuno che l'Autorità sollecitasse il Parlamento affinché introduca per legge strumenti di tutela reale da misure ritorsive dirette e indirette verso l'operato del dirigente, a cui è stato conferito l'incarico di RPCT, non differenti da quelli previsti nell'articolo 1 commi 7 e 8 della L. n. 179/2017 per il whistleblower.

Paragrafo 7: Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679):

Si prende atto del mutato auspicio dell'Autorità rispetto all'opportunità che il RPCT possa ricoprire anche l'incarico di RPD/DPO.

In proposito, si condividono le osservazioni circa la numerosità dei compiti e il cumulo di responsabilità che deriverebbero dal conferimento dei due incarichi ad un solo soggetto interno. I due soggetti possono, peraltro, esprimersi con pareri divergenti sia rispetto alla “trasparenza” che sulla protezione dei dati personali degli interessati.

Al RPCT compete, peraltro, la gestione del registro di trattamenti dell'Accesso Civico e la piattaforma aziendale per le segnalazioni whistleblowing: la responsabilità diretta che ne deriva insieme con il ruolo operativo ricoperto non parrebbero compatibili con l'indipendenza richiesta dalla norma e nei pareri del Working Party 99 e del Garante per la tutela dei dati Personali in tema di individuazione e nomina RPD/DPO.

Ciò non toglie, tuttavia, l'evidente trasversalità per quanto concerne la “trasparenza” e la pubblicazione dei dati. Si suggerisce quindi – in assenza di un divieto normativamente espresso – di proporre, ferme restando le implicazioni di cui sopra, che alle società in controllo pubblico sia concessa la libertà di autoregolamentarsi.

Paragrafo 9: Il Pantouflage:

Di difficile applicazione da parte di una società partecipata o controllata da una PA l'indicazione per cui “il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento”, ovvero non solo alle funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente, ma anche ai dipendenti che, collaborando all'istruttoria, abbiano potuto incidere sulla decisione finale.

La verifica richiesta costituirebbe un adempimento eccessivamente oneroso a carico della società partecipata o controllata da una PA, posto che sarebbe di difficile attuazione la verifica delle funzioni effettivamente svolte nell'arco dell'ultimo triennio di servizio da un dipendente pubblico che ha partecipato ad un procedimento conclusosi con l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il perfezionamento di negozi giuridici con la società stessa.

Pur condividendo il principio generale volto ad evitare che soggetti, in precedenza appartenenti alla PA in senso ampio dotati di poteri autoritativi e negoziali, possano “riciclarsi” nel mercato delle imprese appaltatrici sulle quali in precedenza avevano esercitato i propri poteri negoziali, si ritiene, considerate anche le perplessità sollevate dall'Autorità sulla mancata identificazione dell'organo o dell'autorità competente a garantire gli effetti sanzionatori e sulle difficoltà per le amministrazioni/società a verificare il comportamento del dipendente cessato, di proporre che l'Autorità fornisca precise linee guida transitorie in attesa della riforma della norma.

Vista la Relazione AIR allegata alle LG 1134/2017, si chiede che ANAC specifichi anche nel documento in consultazione che l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, “di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage...” riguarda esclusivamente i dipendenti pubblici.

Paragrafo 10: La Rotazione:

Si ritiene che nel caso delle società in controllo pubblico l'Autorità confermi quanto già espresso con le linee Guida nn. 8/2015, 1134/2017 e con Delibera n. 831/2016 (aggiornamento PNA 2016) rispetto alla possibilità che “[...]in combinazione o in alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i comiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche”. Con specifico riferimento alla rotazione straordinaria si evidenzia che l'articolo 16 comma 1 del D.Lgs n. 165/01 non è applicabile alle società in controllo pubblico in virtù del disposto dell'articolo 1 comma 3 del D.Lgs n. 175/2016. Pur non esistendo per le predette società un obbligo normativo di rotazione straordinaria è comunque consigliabile che l'Autorità confermi che le società attuino provvedimenti disciplinari di “trasferimento ad altro incarico” (rotazione straordinaria) secondo le modalità consentite dal CCNL applicato e dalla legislazione sul rapporto di lavoro.

Al fine di evitare dubbi, incertezze e che la società assuma rischi di natura economica derivanti dal trasferimento ad altro incarico/mansione del dipendente/dirigente sottoposto a procedimento penale per

quelle – che fino a prova contraria – sono “presunte” condotte corruttive, si suggerisce che l’Autorità chieda che le società formalizzino sempre le ragioni per cui si è ritenuto di non procedere all’assegnazione del dirigente/dipendente ad altro/a incarico/mansione in occasione della conoscenza da parte della società del procedimento penale in corso nei confronti dell’interessato che ovviamente dovrà riguardare esclusivamente le attività svolte dallo stesso nell’ambito del rapporto di lavoro con la società.

16. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Osservazioni pervenute dal RPCT

Paragrafo 7: Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679):

In ordine all’indirizzo interpretativo sui rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Parte Generale, par. 7.1), si osserva quanto segue.

A parer della scrivente, meritano un’ulteriore riflessione le descritte valutazioni di opportunità tese a non far coincidere la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche “RPD”) con quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito “RPCT”) e l’ammissibilità di eventuali eccezioni solo in realtà amministrative di piccole dimensioni.

Invero, è opportuno osservare come ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il RPCT sia chiamato a svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in vigore, rappresentando una figura trasversale di garanzia per la conformità dell’azione dell’amministrazione ai principi generali di trasparenza di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, diretta derivazione di principi, di rango costituzionale, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art.97 Cost.).

Con il Regolamento (UE) 2016/679, la trasparenza è divenuto un obbligo centrale a carico dei titolari e dei responsabili del trattamento dei dati personali nei rapporti con gli interessati al trattamento. Come precisato dalle linee guida sulla trasparenza adottate dal Gruppo di lavoro articolo 29 dell’11 aprile 2018 e approvate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, la trasparenza è espressione del principio di correttezza in relazione al trattamento dei dati personali affermato dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Con l’entrata in vigore del Regolamento europeo, la trasparenza è divenuta un elemento essenziale per la tutela dei dati personali, intrinsecamente legato al nuovo principio di responsabilizzazione del titolare e del responsabile del trattamento.

In tale prospettiva, il Responsabile della trasparenza, di cui al d.lgs. 33/2013, si trova necessariamente a svolgere i propri compiti istituzionali in stretta collaborazione con il Responsabile della protezione dei dati, le cui attività di sorveglianza e consulenza, previste dall’art. 39 del Reg. (UE) 2016/679, rinvergono nella necessità di assicurare la massima trasparenza nei trattamenti dei dati persona degli interessati uno degli adempimenti più significativi.

Tra le funzioni assegnate al RPD dalla normativa europea, vi è quella di fungere da punto di contatto con l’Autorità di controllo e con gli interessati. Analogamente, il RPCT, come ricordato nell’attuale bozza di Aggiornamento PNA, è il destinatario delle richieste di riesame delle decisioni assunte sulle istanze di accesso civico generalizzato. In tale sede, il RPCT è chiamato a domandare un parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013, al fine di garantire un corretto bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e quelle della privacy.

Il RPCT e il RPD rivestono due funzioni di garanzia che, seppur con le dovute differenze in termini di poteri e obblighi istituzionali, trovano nella trasparenza un elemento di sintesi da cui nessuna delle due figure può prescindere. Oltre alla trasversalità, tra i caratteri che accomunano le figure in interesse, vi sono certamente quelli della terzietà e dell’indipendenza.

E difatti, il RPCT deve versare in “posizione di indipendenza e di autonomia dall’organo politico”, il quale è tenuto ad assicurare che il RPCT svolga il suo compito in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine, l’Autorità ha ritenuto “altamente auspicabile che il RPCT sia dotato di una struttura

organizzativa di supporto adeguata per qualità del personale e per mezzi tecnici al compito da svolgere” (Piano Nazionale Anticorruzione 2016, Delibera n. 831 del 3 agosto 2016).

Similmente, il RPD, a mente dell’art. 38 Regolamento generale sulla protezione dei dati, è chiamato a operare con indipendenza, senza ricevere alcuna istruzione da parte del titolare o del responsabile del trattamento in ordine all’esecuzione dei propri compiti, non potendo essere rimosso o penalizzato per l’adempimento degli stessi. Il titolare o il responsabile, sono chiamati a sostenere il RPD, fornendogli le risorse necessarie per assolvere i propri compiti.

Attese le superiori considerazioni, l’accentramento del RPCT e del RPD in capo ad un unico soggetto non appare ostativo in termini di sovrapposibilità delle funzioni, bensì si propone come un assetto organizzativo in grado di favorire il coordinamento e l’omogeneità dell’azione amministrativa, al fine di tradurre in termini operativi l’impegno di porre tra gli obiettivi fondamentali dell’operato dell’amministrazione la realizzazione di una trasparenza sostanziale e integrata.

Il Gruppo di lavoro ex art. 29 nelle Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, adottate il 5 aprile 2017 e approvate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, ha precisato che “nel caso di un’autorità pubblica o di un organismo pubblico, il RPD dovrebbe possedere anche una conoscenza approfondita delle norme e procedure amministrative applicabili”. Anche siffatto elemento sembrerebbe porsi in linea con le caratteristiche richieste in capo al RPCT, tra cui vi è quella di possedere “una adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa” (Delibera ANAC n. 813 del 27 luglio 2017).

Inoltre, giova sottolineare come il RPCT non appare rivestire, in virtù delle caratteristiche proprie di terzietà e autonomia, un ruolo che comporta la definizione delle finalità del trattamento dei dati personali, così come richiesto dall’art. 38, par. 6, del Reg. (UE) 2016/679, ponendosi, anche sotto tale rilevante profilo, in coerenza con le condizioni previste per la corretta individuazione di un RPD, in tema di assenza di un conflitto di interessi.

Anche volendo prescindere dalle significative analogie tra le due figure, che, invero, sembrerebbero deporre per una soluzione di compatibilità, la circostanza che il RPCT sia munito di conoscenze specialistiche sufficienti a svolgere il ruolo di RPD nella materia della tutela dei dati personali, non può che avvalorare l’attendibilità del bilanciamento che lo stesso è chiamato a compiere, ai sensi del d.lgs. 33/2013, tra le esigenze di privacy e quelle della pubblicità e della trasparenza. Una simile soluzione, peraltro, accrescerebbe il grado di coerenza e unitarietà dell’azione dell’amministrazione, soprattutto in termini di rispondenza alle istanze provenienti dai cittadini, anche nella qualità di interessati al trattamento dei dati. Le competenze in materia di privacy del RPCT possono essere integrate da una struttura di supporto e assistenza tecnica al RPD dotata di competenze multidisciplinari nell’ambito della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi sulla protezione dei dati, e di competenze informatiche. Tale struttura o ufficio può essere composto, in parte o in toto, da soggetti esterni al titolare o responsabile del trattamento, comprovando, in tal modo, il soddisfacimento del criterio della terzietà e autonomia di giudizio, oltre a mettere a disposizione un novero di competenze professionali qualificate in ambito privacy, sottoposte al potere di indirizzo e coordinamento del RPCT, esercitato in virtù della sua diffusa conoscenza delle procedure e dell’agire dell’amministrazione di appartenenza.

A tal proposito, il suddetto Gruppo di lavoro ex art. 29 specifica che “alla luce delle dimensioni e della struttura della singola azienda/del singolo organismo, può risultare necessario costituire un ufficio o un gruppo di lavoro RPD (formato dal RPD stesso e dal ispettivo personale)” così da fornire al RPD supporto, informazioni e competenze essenziali.

Di tal guisa, sarebbe possibile sopperire anche alla sollevata questione circa la ritenuta carenza di tempo e risorse a disposizione del RPCT per lo svolgimento dell’incarico di RPD: le modalità e i termini per lo svolgimento dell’incarico di RPD sono funzionalmente correlati all’efficacia e all’effettività del modello organizzativo che il titolare o il responsabile ha deciso di adottare, anziché esclusivamente legate al tempo a disposizione del RPD o alle dimensioni della struttura interessata.

In conclusione, alla luce di quanto osservato, si ritiene che, a livello normativo, interpretativo e di opportunità, non vi siano elementi ostativi all’identificazione del RPD nella figura del RPCT.

Al contrario, un simile accentramento di ruoli, se affiancato da un modello organizzativo efficace e in grado di garantire l'effettività del suo funzionamento, potrebbe rivelarsi preferibile, giacché rafforzerebbe l'unitarietà e la coerenza dell'azione dell'amministrazione nell'ambito dei profili della trasparenza e della protezione dei dati dei cittadini interessati al trattamento, oltre ad agevolare il coordinamento della gestione e organizzazione interna alla struttura del titolare o responsabile del trattamento, trattandosi di figure – quelle del RPCT e del RPD – che, come si ha avuto modo di osservare, presentano analoghi caratteri di trasversalità, riconducibili ai medesimi principi.

A. AGENZIE FISCALI

1. Garante per la protezione dei dati personali

Osservazioni pervenute dal Segretario Generale

Paragrafo 2.3.1. Accesso abusivo alle banche dati

In relazione al problema dell'accesso abusivo alle banche dati e al sistema informatico delle Agenzie fiscali, si ricorda che – considerando che si tratta fra l'altro di banche dati contenenti dati personali – il Garante ha adottato specifici provvedimenti nei confronti dell'Agenzia delle entrate sulle misure di sicurezza da adottare per gli accessi da parte di enti esterni, pubblici e privati, all'anagrafe tributaria (cfr., provvedimenti del 18 settembre 2008, in *www.gdpd.it*, doc. *web* n. 1549548; del 17 aprile 2012 n. 145, *ivi*, doc. *web* n. 1886775 e del 15 novembre 2012 n. 861, *ivi*, doc. *web* n. 2099774).

Inoltre, in relazione alla sicurezza e agli accessi all'Anagrafe tributaria, nel 2015 è stata avviata, e terminata nel 2017, l'attività di vigilanza del Garante sull'osservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali nelle procedure di registrazione degli accessi e di *audit* predisposte dalla Agenzia delle entrate per gli accessi ai dati personali contenuti nell'Anagrafe tributaria, al fine di definire un quadro rafforzato di misure volte a prevenire accessi non autorizzati e trattamenti illeciti dei dati personali, nonché sui principi di qualità dei dati (pertinenza e non eccedenza, esattezza e aggiornamento). In particolare, l'Autorità ha preso atto del progetto organico per l'incremento dei livelli di sicurezza dell'Anagrafe tributaria, elaborato in collaborazione con l'Agenzia per superare le criticità rappresentate in passato, proprio con riferimento ai meccanismi di controllo, anche attraverso *alert* automatizzati, al fine di prevenire e gestire possibili accessi abusivi alle banche dati (v. Relazione 2016, pp. 39 ss.), e ha invitato la stessa a implementare le misure prospettate, secondo la tempistica indicata, che ha fornito riscontro al Garante (v. Relazione 2017, p. 48, in *www.gdpd.it*, doc. *web* 9007915). Si ricorda, inoltre, che, più in generale, con riguardo all'accesso alle banche dati pubbliche, il Garante è intervenuto prescrivendo a tutte le pubbliche amministrazioni misure necessarie ad assicurare peculiari caratteristiche delle banche dati delle amministrazioni pubbliche, contraddistinte, in particolare, dall'ingente mole di dati trattati, dalla delicatezza delle informazioni *ivi* contenute e dalla molteplicità di soggetti autorizzati ad accedervi, nonché l'esigenza di garantire costantemente l'esattezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali *ivi* contenuti non solo in relazione alle c. d. basi dati di interesse nazionale (art. 60 del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante il "Codice dell'Amministrazione digitale"-CAD), unitamente agli specifici rischi di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito (provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393, in *www.gdpd.it*, doc. *web* n. 4129029). Si ricorda, inoltre, l'obbligo di notifica 3 al Garante delle violazioni dei dati personali (*data breach*) previsto dall'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679, che era stato già precedentemente prescritto dal Garante a tutte le pp.aa. con il citato provvedimento del 2/7/2015.

Si propone, pertanto, data la trasversalità della problematica, di specificare la delicatezza della questione, aggiungendo un apposito inciso dopo la seguente frase «*Il fenomeno è comunque particolarmente significativo nelle Agenzie fiscali, che sono pertanto tenute a inserire nei PTPC le adeguate misure di prevenzione, riguardanti non solo il monitoraggio ma anche il controllo sull'uso improprio delle banche dati*», che richiami, al riguardo, il rispetto della

normativa in materia di protezione dei dati personali, del seguente tenore: «*Ciò tenendo anche conto, delle specifiche misure volte a prevenire accessi non autorizzati e trattamenti illeciti dei dati personali già prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali a tutte le pp.aa. (prov. del 2 luglio 2015 n. 393, in www.gpdp.it, doc. web n. 4129029), e all'Agenzia delle Entrate nello specifico (cfr., provvedimenti del 18 settembre 2008, ivi, doc. web n. 1549548; del 17 aprile 2012 n. 145, ivi, doc. web n. 1886775, del 15 novembre 2012 n. 861, ivi, doc. web n. 2099774)*».

2. Agenzia delle dogane e dei monopoli

Osservazioni pervenute a titolo personale dal RPCT

Si pone l'attenzione su quanto riportato alla nota 14 a pag. 24 del documento in consultazione: "È venuto, ad esempio, in rilievo che alcune amministrazioni, adducendo l'estremo tecnicismo di taluni incarichi stabiliscono a priori nel PTPC la mancata applicazione della misura della rotazione ai dirigenti di prima fascia, mettendo in discussione l'ambito soggettivo di applicazione della misura della rotazione che riguarda tutti i dipendenti pubblici di prima e seconda fascia chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (come chiarito nel PNA 2016). In taluni casi solo successivamente all'impulso dell'Autorità, l'Amministrazione ha approvato la revisione del PTPC 2017-2019 contenente una diversa disciplina della misura e estendendo ai dirigenti di prima fascia le regole della rotazione già previste per i dirigenti di seconda." La nota, pur senza citarla, sembra riferita all'Agenzia e alla diffida ricevuta dall'ANAC nel corso del 2017 finalizzata a rivedere i precedenti criteri di rotazione includendovi anche i dirigenti di prima fascia (il riferimento esplicito all'Agenzia compare, invece, nella nota 17 a pag. 37). Al riguardo occorre precisare, tuttavia, che la ricostruzione della vicenda non appare del tutto corretta. Nel caso dell'Agenzia, infatti, la mancata applicazione della misura ai dirigenti di prima fascia non era stata giustificata adducendo l'estremo tecnicismo di alcuni incarichi. La motivazione della scelta adottata risiedeva nel fatto che solo il 10% dei provvedimenti previsti dal Reg. per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia è demandato alla firma dei dirigenti di prima fascia e che tali provvedimenti non risultavano particolarmente numerosi in termini assoluti né presentavano alti valori di esposizione al rischio corruzione.

Al par. 2.2 pag. 35, non appare chiaro il riferimento alle eventuali ulteriori misure di controllo sul rispetto del divieto.

3. Associazione Magistrati Tributarî

Osservazioni pervenute dal Presidente

nella parte in cui fa riferimento alle Commissioni tributarie, sono state rilevate alcune affermazioni piuttosto sommarie e prive di riscontri obiettivi. In esso si evidenzia che la composizione mista di tali organi di giustizia, aventi composizione mista perché costituiti sia da giudici togati sia da professionisti (oltre che da pubblici funzionari) può presentare "profili di conflitti di interesse rispetto alle attività ordinariamente svolte" e rappresentare un "elemento di vulnerabilità delle Commissioni per pressioni di interessi impropri e, comunque, elemento tale da non garantire sempre decisioni dei contenziosi tra loro coerenti sul territorio".

E' opportuno allora ricordare che le Commissioni tributarie, nate nel 1864 con la prima legge sull'imposta di ricchezza mobile dello Stato unitario, sono oggi la quarta giurisdizione del nostro sistema giudiziario, cui è affidato il controllo sulla legittimità dell'azione dell'Amministrazione finanziaria, e la sua composizione mista è una risorsa per tali organi di giustizia, giustificata dalla peculiarità del relativo

giudizio, che per una piena cognizione richiede il possesso da parte del giudice di nozioni tecniche di natura non soltanto giuridica.

Quanto poi alla possibilità di conflitti di interessi, per i giudici tributari è previsto un regime di incompatibilità che non è raffrontabile a quello di qualsiasi altro giudice del nostro sistema giudiziario, essendo inibita l'attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in materia tributaria, a qualsiasi titolo, in tutto il territorio nazionale, ed essendo causa d' incompatibilità anche l'esercizio di queste attività da parte di parenti fino al secondo grado o di affini in primo grado non soltanto nella stessa regione, ma anche nelle province confinanti (per i giudici della CTP) o nelle regioni confinanti (per i giudici della CTR). Peraltro costante e rigoroso è il controllo dell'Organo di autogoverno sul rispetto di tali limiti, come è facile evincere dal numero delle decadenze per incompatibilità pronunciate da detto Organo.

Ciò non esclude, in via assoluta, la possibilità che si possano verificare episodi di esercizio infedele della funzione giudiziaria, ma allora si dovrebbe dimostrare che siffatti episodi si presentino nelle Commissioni tributarie con dimensioni che eccedono quelle che si verifichino nelle altre giurisdizioni, per cui non è possibile affermare apoditticamente una maggiore "vulnerabilità" della "giustizia tributaria" rispetto alle "altre giustizie", come sembra emergere implicitamente dal documento a Sua firma.

Riguardo, infine, all'auspicabilità di una maggiore coerenza delle decisioni, prospettiva senz'altro da condividere, non è superfluo sottolineare che, al di là della libertà di valutazione, purché motivata, che deve riconoscersi ad ogni giudice, non si può non sottolineare come questa esigenza sia stata, recentemente, più volte richiamata anche per la Suprema Corte di Cassazione, particolarmente nella materia tributaria, nella quale la sua funzione nomofilattica è apparsa in crisi.

4. UNCAT – Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi

Osservazioni pervenute dal Presidente

Sul paragrafo 2.7 - Trasferimento dal MEF (parte del giudizio) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri L'UNCAT – Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi – ha presentato al Congresso CNF 2019 (che le ha approvate all'unanimità) articolate proposte di riforma del Processo Tributario, da tradursi in provvedimenti legislativi, così come auspicato dalla Corte Costituzionale con la ordinanza n. 227 del 2016 che appare come un “monito” per il legislatore ad intervenire sul sistema “giustizia tributaria”.

Fra i principali elementi di criticità, si è evidenziata la necessità al fine di assicurare il rispetto dei principi di indipendenza e terzietà - anche apparente - del Giudice, di svincolare gli Organi dalla giurisdizione tributaria dalla dipendenza funzionale e amministrativa del MEF, in considerazione del suo ruolo di “parte” del processo tributario, e attribuirlo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

§ 2.7 - Osservazioni sulla Giurisdizione tributaria

Cambio denominazione: da Commissioni tributarie a Tribunali e Corti Tributarie d'appello

La oramai risalente denominazione di “Commissioni Tributarie” contrasta con la riconosciuta natura giurisdizionale di tali organi, con giurisdizione piena in materia tributaria nel dirimere le controversie tra contribuenti ed Enti impositori, non più con semplici “decisioni”, ma con “sentenze”, al pari delle altre giurisdizioni.

Anche al fine di una più esatta percezione della loro funzione giurisdizionale da parte della collettività, nonché per attribuire agli organi giudicanti la dignità del ruolo, UNCAT propone la soppressione dell'attuale denominazione di “Commissioni Tributarie” in favore di quella di “Tribunali Tributaristi” e “Corti Tributarie di Appello”, con eguale competenza territoriale.

Sul § 2.7 - Osservazioni sulla Giurisdizione tributaria

Istituzione del ruolo dei Giudici Tributaristi, specializzato e a tempo pieno.

La specificità e la specialità della materia fiscale e la rilevanza degli interessi economici oggetto di contestazione, impongono la istituzione del ruolo dei Giudici Tributaristi, specializzati, che esercitano la funzione a tempo pieno e con obbligo di formazione continua.

UNCAT è convinta che solo la professionalità e l'esclusività della funzione possa attuare i principi costituzionali del "giusto processo", della terzietà ed indipendenza del giudice tributario e dare garanzia di "equo giudizio" per le parti in causa.

§ 2.7 - Osservazioni sulla Giurisdizione tributaria

Istituzione di massimari e di sezioni unite di guida della giurisdizione di merito.

Le esigenze di trasparenza dell'attività giurisdizionale e di uniformità delle decisioni sin dai primi gradi di giudizio (ancor prima dell'intervento della Suprema Corte nell'interpretazione della legge) consiglia l'introduzione di uffici del massimario dedicati all'analisi ed alla catalogazione delle decisioni, attività utile sia per la divulgazione degli indirizzi interpretativi locali, sia per l'emersione di eventuali decisioni eccentriche o abnormi.

Con disposizioni organizzative "a costo zero" potrebbe essere previsto che le questioni di particolare rilievo siano decise da sezioni unite dell'organo giudicante, composte dai vertici delle diverse sezioni, così da guidare l'interpretazione delle sezioni semplici ed evitare contrasti di giudicati.

B. LE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE

1. Regione Lombardia

Osservazioni pervenute dal RPCT

Si suggerisce di espungere dall'elenco delle situazioni di conflitto di interessi relative al personale delle Autorità indicato nel paragrafo 1.2.1. a pag. 50 il riferimento ai funzionari addetti a funzioni di AdA che successivamente siano adibiti alle AdG. Una situazione di conflitto di interessi può invece porsi nell'ipotesi inversa in relazione al medesimo periodo di programmazione.

Sempre al par. 1.2.1, si suggerisce di sostituire il periodo "Ulteriori e delicate funzioni in termini di rendicontazione finanziaria [...] dati contabili per ciascuna operazione" con la seguente formulazione : "Ulteriori e delicate funzioni le svolge l'Autorità di Certificazione che, ai sensi dell'art.126 Reg. (CE) n. 1303/2013, si occupa di tutto ciò che riguarda la elaborazione, la trasmissione e la certificazione delle domande di pagamento alla Commissione europea, della preparazione e della certificazione dei conti nonché di garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione. L'Autorità di Certificazione deve inoltre "tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione".

C. GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Garante per la protezione dei dati personali

Osservazioni pervenute dal Segretario Generale

Paragrafo 2.4. Fase di approvazione del Piano. Possibili misure

In relazione ai "Piani di gestione dei rifiuti", e alla *«trasparenza delle osservazioni accolte e delle motivazioni dell'accoglimento, come pure delle osservazioni non accolte e delle motivazioni del mancato accoglimento»*, al fine di rendere il testo conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, si propone di aggiungere alla

fine della frase la seguente perifrasi **«nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (cfr. art. 2-ter, comma 3, del d.lgs. 30/06/2003, n. 196; nonché quanto riportato supra nel presente Aggiornamento 2018 al PNA e precisamente nella Parte generale al par. 7. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679))»**.

Paragrafo 4. Controlli sugli impianti autorizzati. Possibili misure

In relazione alla *«Pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni degli esiti delle ispezioni nel rispetto della tutela della privacy»*, si propone di modificare la frase, per gli stessi motivi sopra riportati, con la seguente: **«Pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni degli esiti delle ispezioni nel rispetto della tutela della normativa in materia di protezione dei dati personali (cfr. art. 2-ter, comma 3, del d.lgs. 30/06/2003, n. 196; nonché quanto riportato supra nel presente Aggiornamento 2018 al PNA e precisamente nella Parte generale al par. 7. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679))»**.

2. Regione Lombardia

Osservazioni pervenute dal RPCT

Si segnala l'opportunità di prendere in considerazione modelli organizzativi per la gestione dei rifiuti ulteriori rispetto a quello descritto dalla bozza di PNA, nei quali, anche in virtù di scelte operate per via legislativa, non si sia proceduto all'istituzione degli ATO o siano state delegate funzioni amministrative alle Province.

D. SEMPLIFICAZIONI PER I PICCOLI COMUNI

1. Garante per la protezione dei dati personali

Osservazioni pervenute dal Segretario Generale

Par. 4. Le nuove proposte di semplificazione

Alla fine della frase *«Laddove la pubblicazione sia assicurata mediante ricorso al link, resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per i comuni di assicurare, nella pubblicazione, i criteri di qualità delle informazioni diffuse, il rispetto del formato aperto e della disciplina in materia di protezione dei dati personali (artt. 6, 7, 7-bis del d.lgs. 33/2013)»*, si propone di aggiungere ai richiami normativi anche **l'art. 2-ter, comma 3, del d.lgs. 30/06/2003, n. 196**.

Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

In relazione alla frase *«Laddove la rielaborazione degli atti in elenchi risulti onerosa, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono assolvere agli adempimenti previsti dall'art. 23 mediante la pubblicazione integrale dei corrispondenti atti. Resta ferma, comunque, la necessità di assicurare la tutela della riservatezza dei dati ai sensi dell'art 7-bis del d.lgs. 33/2013 e la qualità e il formato aperto degli atti pubblicati ai sensi degli artt. 6 e 7 del medesimo decreto»*, al fine di rendere il periodo più chiaro rispetto al quadro normativo in materia di protezione dei dati personali (e di evitare la diffusione di dati personali al di fuori delle ipotesi previste), si propone la seguente modifica **«Laddove la rielaborazione degli atti in elenchi risulti onerosa, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono assolvere agli adempimenti previsti dall'art. 23 mediante la pubblicazione integrale dei corrispondenti atti, fermo restando il rispetto dei commi 3 e 4 dell'art 7-bis del d.lgs. 33/2013, nonché la qualità e il formato aperto degli atti pubblicati ai sensi degli artt. 6 e 7 del medesimo decreto»**

2. Gestione associata tra i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover

Osservazioni pervenute dal Segretario Generale

Paragrafo 4: Viste le indicazioni rappresentate al par. 4 con riferimento alla figura e al ruolo del "RPCT" rispetto alle funzioni ed ai compiti del Nucleo di valutazione, pare necessario evidenziare una diversa ipotesi che interessa l'Amministrazione comunale, in quanto di ridottissime dimensioni, che qui scrive. Si sottopone all'attenzione dell'Autorità la fattispecie in cui nel Comune non sia nominato alcun Nucleo di Valutazione e, di conseguenza, le relative funzioni di attestazione siano svolte (sino ad ora) dal Segretario generale. In questo caso, il Segretario generale si trova necessariamente a dover svolgere l'attività di attestazione degli obblighi di pubblicazione pur essendo egli stesso, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, responsabile dell'attuazione di quegli stessi obblighi. Si chiede all'Autorità di considerare anche questa ipotesi al fine di valutare una diversa soluzione che possa risolvere detta chiara incompatibilità. A parere di questa Amministrazione, la soluzione potrebbe essere individuata nell'assegnazione dei compiti di attestazione al Sindaco, quale organo di vertice dell'Amministrazione, anche al fine di perseguire le finalità di coinvolgimento dell'organo politico più volte auspicato dall'Autorità.

3. Convenzione di segreteria dei Comuni di Colle di Val d'Elsa e di Casole d'Elsa (SI)

Osservazioni pervenute a titolo personale dal Segretario Generale

Paragrafo 4: Le nuove proposte di semplificazioni
- Il RPCT.

La posizione conflittuale tra controllore e controllato presente nelle verifiche sull'applicazione delle norme in materia di trasparenza come su altre, in cui è coinvolto il segretario comunale, soprattutto nell'attività della cosiddetta amministrazione attiva, potrà essere superata, con modalità flessibili, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Qualora il responsabile per la trasparenza sia membro del Nucleo di valutazione, deve assentarsi dalla seduta dello stesso organo, nel corso della quale si attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.